

CIRCOLARE DI AGGIORNAMENTO 1/2015

Paolo Calato

Partner
Dottore Commercialista
Revisore Legale dei Conti

Mirko Fazzini

Partner
Dottore Commercialista
Revisore Legale dei Conti

Gabriele Fazzini

Partner
Dottore Commercialista
Revisore Legale dei Conti

Gianluca Delbarba

Revisore Legale dei Conti

STUDI COLLEGATI

OmegaDataSystemsrl

Consulenza del lavoro
Via IV Novembre, 1
23014 - Delebio (SO)

Pennino& Associati DottoriCommercialisti

*Consulenza fiscale, societaria
e finanziaria*
Via del Rione Sirignano, 7
80121 - Napoli

Studio Legale Associato Bagassi-Scinetti

Viale Stelvio, 54
23017 - Morbegno (SO)

Le seguente circolare presenta le principali le novità introdotte dal “Decreto Semplificazioni” D.Lgs 175/2014.

Trattandosi di un documento di sintesi, lo Studio rimane a completa disposizione per approfondire gli aspetti di maggior interesse per le differenti esigenze dei Clienti.

Sommario

- 1. Trasmissione delle dichiarazioni di intento.**
- 2. Comunicazione operazioni con paesi black list**
- 3. Abrogazione solidarietà passiva in materia di appalti**
- 4. Regime forfettario delle sponsorizzazioni**
- 5. Valore degli omaggi**

1. Trasmissione delle dichiarazioni di intento.

Al riguardo lo Studio rimanda alla “comunicazione flash 1/2015” appositamente predisposta per la trattazione dettagliata di tale argomento.

2. Comunicazione operazioni con paesi black list

I dati relativi ai rapporti intercorsi con Paesi Black List dovranno essere forniti con cadenza annuale (e non più mensile o trimestrale), e solo in caso di superamento della soglia di euro 10.000 di valore complessivo annuo delle operazioni.

Si ritiene che siano applicabili le scadenze del 10/4 (per i contribuenti aventi liquidazioni iva mensili) e del 20/4 (per tutti gli altri contribuenti).

La modifica entra in vigore per le operazioni poste in essere dall'anno 2015; tuttavia, è possibile (e consigliabile) per le operazioni avvenute nell'anno 2014 continuare ad effettuare le comunicazioni con le regole previgenti.

3. Abrogazione solidarietà passiva in materia di appalti

Sulla base della nuova disciplina, l'appaltatore non è più responsabile per il versamento all'Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute dal subappaltatore per i dipendenti impiegati nel contratto di subappalto.

Nella nuova previsione normativa il soggetto committente, imprenditore o datore di lavoro, assolve il ruolo di sostituto d'imposta ed è solidalmente responsabile con l'appaltatore per quanto riguarda la corresponsione delle retribuzioni e dei contributi previdenziali o assicurativi in relazione al periodo di esecuzione del contratto d'appalto.

Non trova più applicazione la sanzione amministrativa pecuniaria (prevista in precedenza per un ammontare da 5.000 euro a 200.000 euro) a carico del committente per le violazioni commesse dal subappaltatore entro il 13 dicembre 2014.

4. Regime forfetario delle sponsorizzazioni

Al fine di ridurre le incertezze causate dalla distinzione tra l'attività di pubblicità e quella di sponsorizzazione, il decreto legislativo ha uniformato le attività di sponsorizzazione con quelle di pubblicità.

Per gli ENTI CHE ESERCITANO L'OPZIONE PER IL REGIME FORFETARIO (Associazioni e società sportive dilettantistiche, Associazioni senza fini di lucro e pro loco, Associazioni bandistiche e cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza popolare, legalmente riconosciute e senza fini di lucro) la percentuale di detrazione forfettizzata viene uniformata nella misura del 50%, non rendendo più necessaria la distinzione tra le prestazioni di pubblicità e quelle di sponsorizzazione.

Gli ENTI ESERCENTI ATTIVITÀ DI INTRATTENIMENTO applicano la forfettizzazione della detrazione nella misura del 50% alle sole prestazioni di sponsorizzazione, applicando le regole ordinarie di detrazione IVA per le prestazioni pubblicitarie.

5. Valore degli omaggi

A seguito delle nuove disposizioni governative è stato elevato da 25,82 euro a 50,00 euro il limite per l'esclusione dall'ambito di applicazione dell'IVA dalle cessioni gratuite di beni e servizi, unificando la normativa IVA alla deducibilità dal reddito d'impresa delle spese di rappresentanza come già previsto dall'art.108 c.2 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi.

* * * * *

Lo Studio rimane a disposizione per tutti i chiarimenti e le informazioni necessarie, e coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

Lecco, 15 Aprile 2015